COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 110 del 05-12-2019

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Oggetto:	Direttive per la contrattazione decentrata integrativa 2019 Approvazione schema piattaforma 2019/2021.

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore 13:50, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, con l'intervento dei Sigg.:

CANGIALOSI GIUSEPPE VIRGILIO	**SINDACO**	**P**
AMARASCO MARCO	**ASSESSORE**	**A**
PLESCIA TIZIANA	**ASSESSORE**	**P**
TARDIOLO FRANCESCA MARZIA	**VICE SINDACO**	**P**

Presiede l'adunanza il **SINDACO, CANGIALOSI .**

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE, Giovanni Panepinto.**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convodati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno espresso i seguenti pareri:
Parere tecnico Favorevole

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di essere approvata;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

CON votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di APPROVARE, la proposta di deliberazione che si allega al presente atto, per farne parte integrante;

Indi data l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge;

La Giunta Municipale con separata votazione unanime

DELIBERA

Di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Provincia di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 114 del 03-12-2019

Oggetto:	Direttive per la contrattazione decentrata integrativa 2019 Approvazione schema piattaforma 2019/2021.

Ufficio proponente: A.G. - PERSONALE

Regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere **Favorevole.**

Addì, 03-12-2019

COMUNE DI CEFALA' DIANA Prov. Palermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Anita Cicoria

PROPOSTA

Vista la deliberazione n. 104 di Giunta Comunale del 21.11.2019 con cui il Segretario Comunale e i Responsabili di posizione organizzativa sono stati individuati quali componenti della delegazione trattante di parte pubblica a seguito della sottoscrizione del CCNL del 21.05.18;

Richiamato il contenuto degli artt. 67 e 68 del C.C.N.L. del 21.05.18, relativi alla disciplina delle risorse decentrate stabili e variabili,

Visto il comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 75 che testualmente recita: *Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma* non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Richiamati:

- l'articolo 40 ed in particolare i commi 3 bis e quinquies del d.lgs. 165/01, i quali prevedono che:

- *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione"*
- *"La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono*

nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

- **l'Articolo 40-bis** del d.lgs. 165/01, ed in particolare il comma 1 il quale prevede che:

  Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

- gli artt. 7 e 8 del CCNL 2016/2018 .

Dato atto che con Determina n. 79/311 del 15/11/2019 del responsabile dell'area AA.GG. risultano costituiti i fondi risorse decentrate per l'annualità 2019 nel rispetto dei vincoli normativi e delle capacità di bilancio dell'Ente così come certificato dal Revisore unico dei conti;

Rilevato che, per dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate occorre che il competente organo di direzione politica formuli alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive utili per la sottoscrizione dell'intesa del contratto decentrato integrativo – parte normativa – e per definire obiettivi e vincoli atti ad indirizzare l'attività di confronto sindacale in esito alla quale verranno definite le modalità generali di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate;

Dato atto che dette direttive alla delegazione trattante di parte pubblica, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo e delle scelte di bilancio, compatibilmente con le previsioni legislative dettate in materia di spesa del personale;

Visto lo schema di piattaforma contrattuale- parte normativa – da presentare alle organizzazioni sindacali;

PROPONE

1. Di approvare lo schema di piattaforma contrattuale- parte normativa allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Dare atto che giusta determinazione del competente responsabile risulta costituito il fondo risorse decentrate per l' annualità 2019, nel rispetto dei vincoli normativi e delle capacità di bilancio dell'Ente.
3. Di formulare alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica i seguenti indirizzi e direttive, in merito alla conduzione delle trattative relative all'approvazione del C.C.D.I. - parte normativa - e per la destinazione ed utilizzazione del Fondo per l'incentivazione delle Politiche di Sviluppo delle risorse umane e della Produttività 2019:

   A. Lo schema di piattaforma – parte normativa – allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, costituisce direttiva per l'approvazione in sede di preintesa da parte delle Organizzazioni Sindacali;
   B. La trattativa deve svolgersi nel rispetto del principio di parità di entrambe le parti negoziali e deve essere condotta secondo criteri di completezza, speditezza ed economicità;
   C. la contrattazione si limiterà alla disciplina delle materie espressamente demandate a tale forma di relazione sindacale dal CCNL evitando di trattare materie diverse, al fine di non comprimere il potere gestionale dirigenziale.
   D. Saranno individuati i contenuti delle prestazioni lavorative ai fini:
      - dell'indennità delle condizioni di lavoro di cui all'articolo 70 bis del CCNL 2016/2018;
      - delle indennità di reperibilità;
      - indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater;
   E. Saranno definite le tipologie di specifiche responsabilità di cui all'articolo 70 quinquies del CCNL 2016/2018 relative a specifiche posizioni di lavoro che si intendono incentivare graduando il valore del compenso secondo i criteri stabiliti nella piattaforma, tenuto conto che il compenso per l'esercizio delle responsabilità viene determinato fino a € 3.000,00 e soprattutto, in proporzione allo stanziamento complessivo per tale istituto.
   F. Saranno definiti i criteri e le condizioni per il pagamento dei compensi per le responsabilità delle particolari categorie di lavoratori indicate nell'articolo 70 bis comma 2 del CCNL 2016/2018.
   G. Saranno destinate apposite risorse alla performance organizzativa e individuale, da intendersi quale risultato aggiuntivo rispetto all'ordinario risultato derivante dall'ordinaria prestazione di lavoro ancorandola ai risultati raggiunti per gli obiettivi individuati nel Piano della performance approvato con delibera di giunta n. 82 del 28.09.2019;

   Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Proponente

COMUNE DI CEFALÀ DIANA Prov. Palermo

IL PROPONENTE

F.TO Anita Cicoria

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO	IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO TIZIANA PLESCIA	F.TO GIUSEPPE VIRGILIO CANGIALOSI	F.TO Giovanni Panepinto

Affissa all'Albo Pretorio il **06-12-2019**

Copia conforme all'originale

Cefalà Diana, lì **05-12-2019**

L'INCARICATO

F.TO MARIO COSTANZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il **06-12-2019** , e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cefalà Diana, lì **06-12-2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Giovanni Panepinto

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal **06-12-2019** al **21-12-2019** , e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Cefalà Diana, lì **23-12-2019**

L'INCARICATO

F.TO MARIO COSTANZA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Giovanni Panepinto

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **05-12-2019**

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Cefalà Diana, lì **05-12-2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Giovanni Panepinto